

**SCHEMA DI PROTOCOLLO TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA, COMUNE DI RAVENNA, ARPAE
RAVENNA, AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA PER LA GESTIONE DELLA
STAZIONE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA "PORTO SAN VITALE"
– RETE LOCALE – Anni 2016-2018**

L'anno 2016, il giorno del mese presso

LE SOTTOSCRITTE AMMINISTRAZIONI

- La Regione Emilia Romagna, con sede in Viale A. Moro, 52 Bologna, legalmente rappresentata da
- Provincia di Ravenna, con sede in, legalmente rappresentata da
- Il Comune di Ravenna, C.F. 00354730392, con sede in Ravenna, P.zza del Popolo 1, legalmente rappresentato da in qualità di
- La Sezione Arpae di Ravenna, con sede in via Alberoni n.17 legalmente rappresentata da Licia Rubbi in qualità di Direttore;
- Autorità Portuale di RAVENNA, con sede in, legalmente rappresentata da

Premesso:

- che il 15/09/2010 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 che ha recepito la Direttiva 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- che sul territorio della Regione Emilia-Romagna è stata realizzata una rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria (RRQA) che non comprende il monitoraggio di aree industriali e portuali con specifiche e puntuali caratteristiche;
- che il D.Lgs. 155/2010 nell'Allegato III – punto d) definisce «Stazioni di misurazione industriali: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o da zone industriali limitrofe»;
- che lo stesso decreto all'Allegato V (*Numero minimo delle stazioni di misurazione per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene*) al punto 2 prevede «Per le fonti puntuali, il numero delle stazioni di misurazione industriali deve essere stabilito in base ai livelli delle emissioni della fonte industriale, alle probabili modalità di distribuzione degli inquinanti nell'aria ambiente ed alla possibile esposizione della popolazione»;
- che sul territorio del Comune di Ravenna sono presenti due stazioni facenti parte della Rete Locale di controllo della qualità dell'aria (RLQA) denominate Rocca

Brancaleone e Porto San Vitale;

- che è opportuno assicurare una gestione omogenea e unitaria del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria sul territorio comunale, la quale comprende la rete regionale (RRQA) e la RLQA;
- che, per quanto sopra esposto, è affidata ad Arpae Ravenna la gestione del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, tenuto conto che Arpae annovera tra i fini istituzionali la gestione del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio, nel cui ambito trova collocazione la gestione delle reti di monitoraggio ambientale, comprese le RLQA;
- che i dati derivanti dal sistema di gestione di qualità dell'aria, anche relativamente alla RLQA, vengono resi disponibili agli Enti che, indipendentemente dalla proprietà della strumentazione, necessitano delle informazioni sullo stato della qualità dell'aria per lo svolgimento dei compiti a loro attribuiti dalla normativa vigente, e al pubblico - in ottemperanza al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- che il Comune di Ravenna ha dato la disponibilità a di farsi carico degli oneri derivanti dal contratto di manutenzione per la gestione della stazione Rocca Brancaleone, stipulando un apposito accordo triennale (2016-2018) con Arpae Sezione di Ravenna al fine di mantenere in funzione la stazione di rilevamento;
- che l'Autorità Portuale di Ravenna si è resa disponibile a far fronte agli oneri derivanti dal contratto di manutenzione per la gestione della stazione Porto San Vitale attraverso il presente atto.

Premesso inoltre:

- che la Regione Emilia Romagna ha adottato con delibera n. 1180 del 21/7/2014 la proposta di Piano Aria Integrato Regionale comprendente, fra l'altro anche il Quadro conoscitivo, le Norme Tecniche di Attuazione e il Rapporto Ambientale contenente la sintesi non tecnica e lo studio di incidenza, poi modificata con deliberazione Giunta regionale n. 1392 del 28/09/2015;
- che il suddetto Piano contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite e nei valori obiettivo fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010. Le misure intervengono su tutte le fonti di emissione, coinvolgendo cittadini e istituzioni, imprese e associazioni, e sono articolate in ambiti di intervento principali, fra questi le attività produttive.

Premesso infine che:

- l'addendum al "Secondo protocollo d'intesa per il miglioramento della qualità dell'aria nell'area portuale di Ravenna" e il successivo accordo attuativo per la gestione della stazione Porto San Vitale, sono scaduti il 31.12.2015;
- Arpae Sezione di Ravenna provvede periodicamente (trimestralmente) al pagamento delle spese di servizio di manutenzione della stazione di rilevamento "Porto S. Vitale" nell'ambito degli accordi con la ditta che effettua la manutenzione della rete (RRQA e RLQA);
- sulla base della configurazione della Stazione Porto San Vitale sono stati stimati gli importi massimi annuali per i costi di gestione in appalto;

- l’Autorità Portuale di Ravenna ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti con poteri di regolamentazione ed ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro, così come di pianificazione, d’intesa con il Comune, dell’assetto complessivo del porto;
- al Comune di Ravenna e alla Provincia di Ravenna – sebbene in fase di riordino istituzionale – gli scenari riconoscono un ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche territoriali, con particolare riferimento alle tematiche ambientali, ruolo svolto al fine della stipula del presente Protocollo, che non comporta però per le due amministrazioni impegni di spesa;
- alla Regione Emilia-Romagna compete il ruolo di pianificazione in materia di qualità dell’aria e di individuazione delle misure più adeguate per il risanamento della stessa, fra cui quelle volte a ridurre e contenere le emissioni da attività produttive e da attività in ambito portuale, come previsto nel PAIR2020 che, ai fini del presente Protocollo, non comporta per l’amministrazione impegno di spesa.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto del Protocollo

Costituiscono oggetto della presente Convenzione:

- le modalità di gestione e manutenzione della stazione di monitoraggio del Porto San Vitale - in analogia a quanto già previsto per le stazioni della RRQA - capitolato tecnico del contratto di manutenzione: “*Servizi integrati per la gestione e la manutenzione biennale della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Emilia-Romagna*” ;
- le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti dei costi di gestione e manutenzione della stazione Porto San Vitale, così come stabiliti nel successivo Art. 3.

ART. 2 - Modalità di gestione e manutenzione del sistema

1. Arpae Sezione di Ravenna gestisce la Stazione di controllo della qualità dell’aria “Porto San Vitale” per conto delle Amministrazioni coinvolte, uniformandosi ai dettati normativi vigenti;
2. Arpae Sezione di Ravenna provvederà a garantire la manutenzione della Stazione “Porto San Vitale” coordinando le attività di:
 - **manutenzione ordinaria e preventiva**, le quali hanno lo scopo di verificare e assicurare il mantenimento in efficienza e la piena funzionalità della strumentazione;
 - **manutenzione correttiva**: si intende l’insieme delle operazioni che debbono essere attivate su tutte le componenti del sistema per ripristinare entro il minor tempo possibile il corretto funzionamento interrotto, parzialmente o totalmente, per qualsiasi causa;

3. Arpae Sezione di Ravenna provvederà inoltre a garantire la realizzazione delle seguenti attività tecniche:
 - a. analisi e validazione dei dati giornalieri;
 - b. attivazione e verifica delle attività svolte relativamente alle suddette manutenzioni realizzate da ditte esterne ad Arpae;
 - c. creazione di un bollettino quotidiano con i dati rilevati e loro comparazione con i valori limite previsti dalla normativa vigente;
 - d. garantire la fruibilità dei dati ambientali prodotti dalla stazione di misura anche attraverso il sito dedicato di Arpae e le eventuali analisi ed elaborazioni se richieste;

ART. 3 - Oneri di funzionamento e modalità di erogazione

1. La gestione e manutenzione del sistema di cui all'art. 2 è a carico di Arpae Sezione di Ravenna;
2. I costi complessivi relativi alla gestione e manutenzione del sistema di cui al precedente articolo, sono a carico della Autorità Portuale di Ravenna;
3. I costi complessivi relativi alla gestione, manutenzione di cui al precedente comma sono stati stimati in € 37.000,00 annui (trentasettemila,00 euro/anno); gli importi dei costi effettivi potranno risultare eventualmente differenti in sede di consuntivo nel caso si realizzino risparmi ovvero oneri aggiuntivi ad oggi non prevedibili sulla gestione e manutenzione della Stazione (consuntivo annuale);
4. Entro il **30 gennaio di ogni anno** (a partire dal 2017) Arpae Sezione di Ravenna provvederà a fornire all'Autorità Portuale di Ravenna una relazione contenente il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente corredata di copia delle fatture, quietanzate, emesse dalla ditta incaricata della manutenzione a fronte della quale l'Autorità Portuale produrrà l'autorizzazione ad emettere fattura del corrispondente importo.

ART. 4 - Funzioni di vigilanza

La vigilanza sullo stato di regolare attuazione degli impegni assunti con il presente atto viene attuata dal Tavolo Tecnico, composto dai rappresentanti degli Enti firmatari della presente Protocollo.

ART. 5 - Spese e tributi fiscali

1. Tutte le spese di stipulazione della presente Convenzione e delle copie occorrenti sono a carico degli Enti firmatari, ognuno per la copia di propria competenza.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

ART. 6 - Risoluzione delle controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie relative alla presente le parti concordemente stabiliscono di eleggere il Foro di Bologna.

ART. 7 - Durata

La presente ha validità triennale a decorrere dal 1 gennaio 2016 ed è rinnovabile mediante scambio di lettera tra i soggetti firmatari.

Letto e sottoscritto

Ravenna,

Regione Emilia-Romagna _____

Provincia di Ravenna _____

Comune di Ravenna _____

Sezione Provinciale Arpae di Ravenna _____

Autorità Portuale di Ravenna _____